

Edizione di martedì 14 Dicembre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: i temi dell'undicesima puntata

di **Laura Mazzola**

CRISI D'IMPRESA

Ruolo degli ordini territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti

di **Francesca Dal Porto**

IVA

L'acconto Iva 2021 – II° Parte

di **Federica Furlani**

RISCOSSIONE

Valida la notifica a mezzo pec della cartella in formato .pdf

di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

LEGGERE PER CRESCERE

Il nido dell'anima di Michela Martini - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: i temi dell'undicesima puntata

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto all'**undicesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In merito alla **prassi relativa alle due settimane passate**, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato **2 circolari, 7 risoluzioni e 12 risposte ad istanze di interpello**.

Andremo, quindi, ad esaminare la [circolare 16/E del 29 novembre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha descritto dettagliatamente le **misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edili e cessioni dei crediti**.

In particolare, con il **"Decreto anti-frodi"**, è stata prevista l'**estensione dell'obbligatorietà di apposizione del visto di conformità** al caso in cui il **superbonus** sia **fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi**, nonché nell'ipotesi in cui il beneficiario opti, per le detrazioni collegate ai **bonus** diversi dal **superbonus**, per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito**.

Viene, inoltre, prevista estensione dell'**obbligatorietà dell'asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus**, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Analizzeremo anche quali misure possono essere messe in atto dall'Agenzia delle entrate ai fini del **rafforzamento dei controlli preventivi**.

Segnaleremo poi **7 provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, con particolare riferimento a quelli del 29 novembre che hanno definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle **istanze per il riconoscimento del contributo perequativo e**

del contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la **37369 del 30 novembre**, in merito alla **deduzione dei costi**, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria;
- la **38757 del 7 dicembre**, in tema di **redditi di impresa**, in merito all'**indeducibilità dei compensi amministratori** non stabiliti nell'atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare;
- la **39053 del 9 dicembre**, in tema di **accertamento induttivo del reddito di impresa**, nell'ipotesi di **saldo negativo di cassa**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **deducibilità dei compensi amministratori** e il principio di cassa allargato.

Vedremo che il criterio di cassa applicabile a questa fattispecie rappresenta un'**espressa deroga al principio di competenza** a cui è ispirata l'**imposizione del reddito d'impresa**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le **scadenze di versamento di giovedì 16 dicembre**, in relazione alle **ritenute relative al mese di novembre**, all'**Iva del mese di novembre**, nonché al **versamento del saldo Imu 2021**.

Un **focus** sarà dedicato alle **riduzioni della base imponibile e dell'aliquota Imu** e alle **esenzioni** previste a regime e quelle a breve termine, collegate agli **immobili colpiti da sisma**, agli **immobili destinati ai cinema e ai teatri** e agli **immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà, nella sessione dedicata agli adempimenti in pratica, l'**impegno alla trasmissione con TS Studio**.

Il nostro undicesimo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

CRISI D'IMPRESA

Ruolo degli ordini territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti

di **Francesca Dal Porto**



Con l'informativa n. 102 dell'8.11.2021 il Cndcec ha pubblicato il **regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la formazione dell'Elenco degli esperti**, previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021](#) convertito con modificazioni dalla L. 147/2021.

In particolare, il regolamento prevede che, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli esperti, il dottore commercialista e l'esperto contabile **presentano la domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza**.

La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante:

- a) l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) le precedenti **esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**;
- c) **l'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo**, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni;
- d) il **curriculum vitae**, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
- e) il **consenso dell'interessato al trattamento dei dati** comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'**articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679** del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016.

In particolare, leggendo il regolamento si apprende che, al momento di presentazione della domanda, l'aspirante esperto potrebbe anche non aver ancora completato l'iter formativo richiesto ma può comunque **impegnarsi a comunicare l'assolvimento dell'obbligo formativo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.**

In effetti, la **formazione obbligatoria** necessaria per l'iscrizione nell'elenco richiesta agli esperti, in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del **28.09.2021**, è piuttosto corposa: si parla **di 55 ore** necessariamente articolate nei temi indicati nel decreto dirigenziale, per i quali sono indicate anche il minimo di ore necessarie.

Il ruolo che il **Consiglio dell'Ordine** ha nel processo di formazione dell'elenco degli esperti è ben individuato nel regolamento del Cndcec.

Il **Consiglio dell'Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati** degli iscritti all'elenco unico e del **trattamento dei dati** medesimi nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679** e del **codice in materia di protezione dei dati personali**, di cui al **D.Lgs. 196/2003**.

Il Consiglio dell'Ordine riceve le domande di iscrizione nell'elenco e **si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ordine** per lo svolgimento delle **attività di istruttoria** delle **richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.**

Quindi, **l'Ordine territoriale** riceve la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e **verifica la completezza della domanda e della documentazione**, con particolare riguardo a:

- l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- le **precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**;
- la dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione;
- il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione.

In particolare, si intuisce già come **sarà molto arduo per gli ordini territoriali valutare** la presenza del requisito richiesto di **esperienza nell'ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa**: **quali tipologie di incarico precedente saranno riconosciute come valide?**

Che tipo di documentazione sarà considerata necessaria per documentarle?

Il Consiglio, alla prima seduta utile, una volta che l'attività di verifica abbia avuto esito positivo, **delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova** o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione necessaria, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, **respinge la domanda dell'iscritto**. L'iscritto può ripresentare la domanda per **una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte dell'Ordine**.

L'Ordine è tenuto altresì a **comunicare tempestivamente alla CCIAA l'adozione**, nei confronti dei propri iscritti, **dei provvedimenti di sospensione e di radiazione** nonché l'intervenuta **cancellazione dell'iscritto dall'Albo**.

Ai fini del **primo popolamento dell'elenco**, è previsto che l'aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è **continuo fino al 16 maggio 2022**.

A partire **dal 17 maggio 2022**, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avverrà con **cadenza annuale**.

IVA

L'acconto Iva 2021 – II° Parte

di **Federica Furlani**



In alternativa al **metodo storico**, oggetto del [precedente contributo](#), il contribuente ha la facoltà di adottare due metodi alternativi per determinare l'ammontare dell'acconto Iva 2021: il **metodo previsionale** e **quello delle operazioni effettuate**.

Per quanto riguarda il **metodo previsionale**, capita che in determinate situazioni, come ad esempio in caso di un calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, possa risultare più conveniente commisurare l'acconto, anziché sul dato storico, sulla base del **dato previsionale del 2021, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso**.

Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, **a consuntivo, l'acconto versato per il 2021 risulta inferiore all'88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2021 (modello Iva 2022), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Con il **metodo delle operazioni effettuate** invece l'Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al **100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre**.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) facendo riferimento al periodo **1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale)**.

È importante evidenziare che **vanno considerate**, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle **effettuate e non ancora annotate**. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le **operazioni effettuate entro il 20 dicembre**, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), **entro i 12 giorni successivi**, o, in caso di fatture differite, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui **risultato a debito dovrà essere versato integralmente**.

Con riguardo ai **soggetti passivi Iva riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti** di cui all'[articolo 17-ter l D.P.R. 633/1972](#), le modalità di calcolo dell'acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al **D.M. 23.01.2015**.

In particolare, come chiarito dalle [circolari 27/E/2017](#) e [28/E/2017](#) l'acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment dovranno **tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti** ossia dell'imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell'articolo 5 **D.M. 23.01.2015**) ovvero dell'imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui all'**articolo 5, comma 1, D.M. 23.01.2015**).

L'acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno **versare un unico acconto** che tenga conto anche dell'imposta dovuta nell'ambito della scissione dei pagamenti.

Un altro caso particolare di determinazione dell'acconto riguarda i soggetti passivi trimestrali che operano nell'ambito dei **servizi di telecomunicazione** di cui al D.M. 366/2000 e quelli che **somministrano servizi pubblici** (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ...) di cui al D.M. 370/2000.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 471, L. 311/2004](#), tali soggetti, se hanno versato un **ammontare di Iva superiore a 2 milioni** di euro nel 2020 (ammontare determinato tenendo conto dei versamenti dovuti in base alle liquidazioni dei primi tre trimestri 2020, del quarto trimestre 2019 – scadenza 17 febbraio 2020 – e di eventuali versamenti integrativi effettuati nel 2020 a seguito di ravvedimento operoso), determinano l'acconto Iva in **misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri 2021** o, in alternativa, utilizzando il **metodo delle operazioni effettuate**.

Infine nel caso di **soggetti passivi Iva che affidano la tenuta della contabilità a terzi**, che hanno optato (nella prima dichiarazione Iva annuale successiva all'adozione) per l'effettuazione della liquidazione dell'Iva non in base ai **dati del mese a cui la liquidazione si riferisce**, ma in base a quelli del **mese precedente**, l'acconto Iva è determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, in **misura pari all'88% dell'imposta risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2020** in base alle **annotazioni di novembre 2020**.

RISCOSSIONE

Valida la notifica a mezzo pec della cartella in formato .pdf

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 39513**, depositata ieri, **13 dicembre**, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che è **perfettamente legittima la notifica della cartella di pagamento in copia per immagini** su supporto informatico di **documento in originale cartaceo** (c.d. "**copia informatica**").

È quindi ormai consolidata la **giurisprudenza di legittimità sul punto**, alla quale si è più recentemente conformata anche la **giurisprudenza di merito**.

Una società aveva **impugnato l'intimazione di pagamento relativa a 32 cartelle di pagamento**, eccependo **l'inesistenza e l'irregolarità della loro notifica**; la **CTR Lazio confermava** dunque la **giuridica inesistenza** delle notifiche effettuate **in formato .pdf senza firma digitale**.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, la notifica doveva essere ritenuta **inesistente** per essere stata compiuta in formato .pdf, anziché in formato .p7m, considerato che **soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico**, nonché **in assenza di firma digitale**, la quale **garantisce l'identificabilità del suo autore** e la conseguente **paternità dell'atto**.

La **Corte di Cassazione**, interessata della questione, ha tuttavia rilevato che, in forza di un orientamento già richiamato in precedenti pronunce "**la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documento, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta**" (Cassazione, n. 30948/2019).

È quindi possibile, per il **notificante**, allegare al **messaggio trasmesso al contribuente a mezzo pec**, un **documento informatico realizzato in forma di copia per immagini** di un documento in origine analogico; nessuna norma, inoltre, impone al notificante di **firmare digitalmente l'atto**.

La **mancata sottoscrizione della cartella di pagamento** da parte del funzionario competente, d'altra parte, **non comporta l'invalidità dell'atto**, se non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, **non essendo peraltro richiesta la sottoscrizione dell'esattore**, ma soltanto la sua **intestazione**; l'autografia della sottoscrizione è invece **elemento essenziale dell'atto amministrativo** soltanto nei casi in cui è **espressamente prevista dalla legge**.

FINANZA AGEVOLATA

Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



Nella finanza agevolata uno degli aspetti più controversi riguarda la cumulabilità di incentivi e di aiuti di stato, sia in fase di verifica dei requisiti per la predisposizione della domanda sia nella successiva fase di rendicontazione delle spese e di controllo. Nell'ultimo periodo, alla complessità di questo tema si è aggiunta la nuova disciplina del PNRR indicata dal Regolamento 2021/241 e richiamata dalle linee di indirizzo disposte dal MEF con la circolare n. 21/2021.

Come evidenziato nel precedente articolo '**L'importanza dell'ambiente nel PNRR: il principio DNSH**', il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una nuova disposizione in merito alla cumulabilità dei fondi del PNRR, che potrebbe avere delle ripercussioni consistenti anche su misure già in essere.

In particolare, **l'articolo 9** del citato Regolamento dal titolo «**Addizionalità e finanziamento complementare**» vieta il doppio finanziamento nell'ambito del dispositivo e di altri Programmi dell'Unione Europea. L'articolo, infatti, puntualizza che *"Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo."*

Tale disposizione sembra riferirsi esclusivamente al divieto di cumulo con altri Programmi dell'UE, lasciando dei dubbi in merito al doppio finanziamento con le altre misure previste dal PNRR. Nei **Considerando del Regolamento**, tuttavia, viene precisato che: *"Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento"*.

Infine, la recente **circolare MEF 21/2021** ha interpretato in maniera restrittiva tale obbligo di assenza del doppio finanziamento, sostenendo che non ci debba essere *“una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”*.

Da quanto analizzato emerge, quindi, un divieto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR che con le risorse ordinarie previste dal Bilancio statale.

Si ricorda, però, che la Circolare interpretativa non è un documento vincolante a livello giuridico, ma, se tale parere dovesse essere confermato da altre fonti ufficiali, nel caso di sovvenzioni erogate con i fondi del PNRR le imprese potrebbero partecipare ad una sola agevolazione.

Osservando i primi bandi attuati con il cofinanziamento del PNRR, in particolare le 3 linee attivate sul Fondo 394 di Simest e il bando sull’economia circolare emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ritroviamo l’interpretazione restrittiva fornita dalla circolare del MEF attraverso la seguente specifica *“non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi, con altre forme di sostegno anche derivanti da altri programmi e strumenti dell’Unione europea, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati”*.

La diretta conseguenza di quanto sopra esposto sembrerebbe quella di dover analizzare, per la possibilità di cumulo, non solo la distinzione tra aiuti di Stato, aiuti in deroga (de-minimis e temporary framework) e aiuti a carattere generale, ma anche la natura della fonte del contributo.

Il caso che più desta preoccupazioni è quello del **Credito d’imposta beni strumentali 4.0**, all’interno del Piano Transizione 4.0. Il Recovery plan destina all’intero Piano risorse pari a 13,38 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo Complementare, che saranno utilizzate per continuare a sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese italiane.

Le precedenti disposizioni, infatti, secondo quanto espresso dall’articolo 1, comma 1059 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), stabilivano che *“il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”*.

Secondo la precedente impostazione, quindi, il bonus 4.0, essendo una misura a carattere generale, poteva essere cumulata con altre agevolazioni, purché non venisse superato il limite dell’intero costo sostenuto, considerando anche il beneficio indiretto del mancato pagamento delle imposte IRES e IRAP.

In caso di conferma dell'interpretazione restrittiva del MEF, le imprese si ritroverebbero ad un cambiamento radicale. Verrebbe meno, pertanto, la possibilità di ricevere altri aiuti sulle stesse spese nel rispetto del nuovo principio introdotto dal Regolamento attuativo del Dispositivo Ripresa e Resilienza. Attendiamo fiduciosi le precisazioni che dovrebbero arrivare nella legge di bilancio in approvazione entro la fine dell'anno.

Concludendo, essendo una materia non definita e in corso di attuazione, è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi e affidarsi ad un professionista che sappia orientarsi tra le molteplici sfaccettature della normativa.

LEGGERE PER CRESCERE

Il nido dell'anima di Michela Martini - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**



Il libro di Michela Martini non è un libro di arredamento e il suo titolo “Il nido dell’anima” non è casuale. È legato alla sua attività come Architetta Feng Shui, la prima in Italia, che **progetta gli spazi dell’anima**. Così come recita il payoff del suo sito.

Lei progetta sul serio, per diverse ragioni. La prima è dovuta alla grande passione con cui svolge il suo lavoro, non solo tracciando righe su una piantina bensì studiando ed elaborando ogni ambiente che le viene commissionato, in modo tale che risuoni nelle corde di chi lo abita e, al contempo, vicendevolmente arricchisca di benessere ogni buongiorno e buonanotte.

Questa è esattamente la **disciplina del Feng Shui**, millenaria e che trova le sue radici nella sapienza e saggezza orientale. Si tratta di studiare e comprendere, elaborare la posizione più benevola e di buon auspicio per poter **canalizzare ed espandere le energie**.

Laddove non si possa, naturalmente, decidere dove costruire la propria casa, il Feng Shui ci dà indicazioni chiare di dove e come predisporre i vani, quali elementi aggiungere o eliminare e quali oggetti potenzianti.

Tutto ciò presuppone uno **studio individuale**, basato sul Bagua del proprietario e la scoperta delle sue necessità personali, non solo abitative.

Michela Martini non ha voluto redigere un altro manuale come i tanti che potresti trovare sugli scaffali delle librerie. Ha scelto di raccontare ciò che è intrinseco nel suo lavoro, dalla nascita di un’idea, al modo ed al perché possa essere sviluppata in tante direzioni diverse, seppur

quella da lei scelta, è dettata dall'obiettivo finale di **sprigionare tutte le potenzialità di una casa** e dei **flussi energetici che da essa possono nascere**.

Ti sarà capitato di notare che gli elementi naturali come acqua, fuoco e luce, influenzino la tua giornata in casa.

Forse non tutti possiamo godere del tepore e dell'intimità che evoca un caminetto in soggiorno tuttavia sappiamo che una casa ricca di luce naturale, artificiale nei punti giusti, calda o fredda, così come il colore e i materiali – il legno, la pietra, i tessuti – possono essere capaci non solo di rendere la casa accogliente ma di evocare sensazioni precise.

Michela ha reso il suo libro **“Il nido dell'anima”** un percorso guidato e narrato in cui ci rende spettatori coinvolti nelle scelte che faranno della casa di Giordana il suo nido ideale. Pronto ad accogliere la nuova vita che porta in grembo così come quella di lei, nuova donna e professionista che è pronta ad intraprendere un nuovo viaggio.

Per farlo ha bisogno di sentirsi supportata e nulla più della **sensazione di “sentirsi a casa”**, protetta e accolta, al sicuro, può segnare la prima impronta di questo cammino.

“Il nido dell'anima” è quello che non ti aspetti. Un volume apparentemente piccolo ma così denso e capace di trasferirci parole, immagini e suggestioni, proprio come l'anima coraggiosa e tenace di Michela. Pronta sempre a condividere e lo fa anche con questo libro.

